

ALLEGATO "B" Quadro prescrittivo

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale

Martini S.p.A. - Stabilimento ubicato in località Cirras - Comune di Santa Giusta. Attività di cui al p.to 6.4 b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

INDICE

1.	PRESCRIZIONI GENERALI	3
2.	PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
2	.1. Emissioni convogliate	4
2	.2. Emissioni diffuse e fuggitive	6
3.	PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE	6
4	PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUA	í
4	.1. Acque reflue	(
5.	GESTIONE RIFIUTI	8
6.	STOCCAGGIO DEI MANGIMI E MATERIE PRIME PER L'ALIMENTAZIONE	9
_	SUOLO	1.0
/.		
8.	RISPARMIO ENERGETICO	10
9.	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	1
10	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E PIANO DI MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE	1 1
TU.	PIANO DI MONTOKAGGIO E CONTROLLO E PIANO DI MONTOKAGGIO EMISSIONI DIFFUSE	. I .



1. PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a. Devono essere prese opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
- b. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
- c. Il presente provvedimento, i relativi aggiornamenti e i risultati dei controlli delle matrici ambientali, nonché i registri di impianto, devono essere custoditi presso l'impianto.
- d. Deve essere evitata la produzione di rifiuti; in caso contrario i rifiuti dovranno essere avviati a recupero presso impianto autorizzato o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente.
- e. L'energia deve essere utilizzata in modo efficace.
- f. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
- g. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il riesame dell'AIA, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento.
- h. Tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere mantenuti efficienti e sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
- i. I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
- j. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate.
- k. Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore ha l'obbligo di fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'istallazione IPPC, oggetto del presente provvedimento, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
- I. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
- m. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti.
- n. Il Gestore ha l'obbligo di adeguarsi alle eventuali modifiche delle normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero entrare in vigore successivamente al rilascio del presente provvedimento autorizzativo.

2. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1. Emissioni convogliate

a. È autorizzato il quadro emissivo descritto nella tabella seguente, che riporta le sigle identificative e le caratteristiche tecniche dei punti di emissione:

Tabella 1 – Punti di emissione - Camini

Sigla camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Portata Nm³/h
E4	Aspirazione torre di lavorazione	Filtro a maniche	51,5	0,159	3.913
E5	Raffreddatore cubettatrice	Filtro a ciclone	51,5	0,708	17.556
E6	Raffreddatore cubettatrice	Filtro a ciclone	51,5	0,636	18.467
E7	Raffreddatore cubettatrice	Filtro a ciclone	51,5	0,636	18.636
E8	Aspirazione tramoggia mulino	Filtro a maniche	51,5	0,196	4.027
E14	Recupero risulte	Filtro a maniche	36	0,126	7.384
E15	Aspirazione mescolatore	Filtro a maniche	30	0,159	4.550
E24	Aspirazione da leverismi bilancia	Filtro a maniche	8	0,196	6.310
E29-1	Generatore di vapore	-	8	0,636	5.966
E29-2	Generatore di vapore	-	8	0,636	5.626

- b. Le sigle identificative, così come riportate nel quadro emissivo riassunto nella tabella 1, devono essere visibilmente apposte su tutti i punti di emissione.
- c. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione dei flussi allo sbocco dei camini dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione di cui alla tabella 1 dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
- d. I punti di emissione riportati nella precedente tabella 1 dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo, realizzati e posizionati in conformità alle norme UNI o UNI-EN 15259:2008 per l'effettuazione dei campionamenti e dovranno essere resi accessibili al personale di vigilanza e controllo attraverso strutture fisse di accesso e controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed all'appendice A della norma UNI EN 13284-1.
- e. Deve essere garantita la continuità di funzionamento dei sistemi di captazione e trattamento soprariportati attraverso periodiche manutenzioni che il Gestore e tenuto ad annotare nello specifico registro di cui all'art. 3 dell'Allegato A del presente atto. La manutenzione dovrà avvenire secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- f. Deve essere assicurato il rispetto dei limiti di cui alla seguente tabella:



Tabella 3 – Valori limite autorizzati emissione convogliati

Sigla camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Inquinanti	Limite autorizzato	% 02
E4	Aspirazione torre di lavorazione	polveri	30	-
E5	Raffreddatore cubettatrice	polveri	30	-
E6	Raffreddatore cubettatrice	polveri	30	-
E7	Raffreddatore cubettatrice	polveri	30	-
E8	Aspirazione tramoggia mulino	polveri	30	-
E14	Recupero risulte	polveri	30	-
E15	Aspirazione mescolatore	polveri	30	-
E24	Aspirazione da leverismi bilancia	polveri	30	-
	Generatore di vapore (GPL)	polveri	5*	3
E29-1		ossidi di zolfo	35*	3
		ossidi di azoto	350	3
	Generatore di vapore (GPL)	polveri	5*	3
E29-2		ossidi di zolfo	35*	3
		ossidi di azoto	350	3

^{*}Ai sensi del punto 1.3 della Parte III Allegato I alla Parte V, i valori limiti di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato GPL.

- g. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; dove non diversamente specificato, il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.
- h. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
- i. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto; il Gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- j. Gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.
 - k. Il Gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera secondo le modalità e la frequenza riportate nel PMC rev.07 marzo 2021 (di seguito PMC rev.07) approvato con il presente atto.



2.2. Emissioni diffuse e fuggitive

- a. L'installazione deve essere gestita evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- b. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali potenzialmente odorigeni, devono essere adottate apposite misure per il contenimento delle emissioni odorigene, secondo i criteri della migliore tecnica disponibile.
- c. Al fine di prevenire, ridurre ed evitare la produzione di emissioni diffuse, il Gestore deve attenersi a quanto previsto nel Piano delle emissioni diffuse Rev.03 marzo 2021 (di seguito PME diffuse Rev.03), finalizzato all'individuazione delle fasi in cui si possono produrre emissioni diffuse e alla conseguente applicazione degli opportuni interventi tecnici e/o gestionali.

d. Il Gestore dovrà:

- effettuare con periodicità annuale le valutazioni delle coperture in fibra cemento-amianto come indicato nel PMC Rev.07-, alternando le seguenti modalità di analisi: valutazione da ditta esterna con modalità secondo le disposizioni vigenti (ispezione diretta e metodo UNI 10680 metodo a strappo) e autovalutazione visiva.
- II. **entro il 21/12/2023** portare a termine le operazioni di bonifica delle coperture in cemento amianto ancora presente nell'installazione in coerenza con quanto riportato alla Tabella C8/1 del PMC Rev.07.

3. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE

- a. Il Gestore, con frequenza triennale, dovrà eseguire un rilevamento complessivo delle emissioni generate dalle sorgenti principali e in aggiunta, con la stessa frequenza, un rilevamento complessivo del rumore generato nel sito e degli effetti sull'ambiente circostante, così come previsto nel PMC.
- b. Tale rilevamento dovrà essere eseguito in caso di modifiche significative ai fini delle emissioni sonore delle attività, così come stabilito nel PMC rev.07.

4. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUA

4.1. Acque reflue

- a. Tutte le acque reflue provenienti dall'installazione sono recapitate nella condotta fognaria del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito CIPOR). Nello specifico:
 - Punto di scarico **\$1**: recapita le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento
 - Punto di scarico **\$2**: recapita le acque meteoriche captate dalla rete aziendale dello stabilimento e dell'area sosta camion.
 - Punto di scarico **S3** (di nuova realizzazione): recapita le acque reflue generate dall'impianto di demineralizzazione della centrale termica per la produzione di vapore



- b. Le acque reflue generate dall'impianto di mineralizzazione, attualmente convogliate nel punto di scarico S2, dovranno essere inviate alla rete consortile separatamente dalle acque meteoriche in un nuovo punto di scarico dedicato (punto di scarico S3), nel rispetto dei limiti tabellari e delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico nella rete consortile rilasciata dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.
- c. Con riferimento alla realizzazione del nuovo punto di scarico S3, il Gestore:
 - c.1. dovrà, entro 60 giorni, a fare data del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità portuale, ultimare i lavori di realizzazione della nuova rete ed attivare il punto di scarico;
 - c.2. potrà attivare il punto S3 solo dopo ottenimento, da parte del Cipor, dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria consortile di dette acque;
- d. Le acque meteoriche ricadenti nell'impianto dovranno essere raccolte e inviate alla rete fognaria consortile mediante il sistema descritto nella "Planimetria generale All 2b,2c,2d,2e aggiornata, trasmessa in data 23/03/2021 con prot. n.5703
- e. La gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in accordo con le disposizioni del Capo V della Direttiva Regionale "Disciplina degli scarichi" (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008), del Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e dell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio in data 27/01/2014 e rinnovata in data 25/01/2018.
- f. In accordo con le disposizioni del Capo V della Direttiva Regionale "Disciplina degli scarichi" (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008), le acque meteoriche ricadenti nell'area sosta camion, avente una superficie inferiore ai 1000 mq, non necessitano di preventivo trattamento prima dello scarico nella rete consortile (Punto di scarico S2).
- g. Il Gestore dovrà per tutta la durata di validità dell'AIA, trasmettere alla Provincia e all'Arpas, i rinnovi quadriennali, nonché le eventuali modifiche che dovessero intervenire, dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria consortile delle acque reflue provenienti dall'installazione, rilasciata dal Cipor.
- h. Il Gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli sullo scarico S1 secondo le modalità e la frequenza riportate nel PMC rev.07 approvato con il presente atto.
 - Per quanto attiene gli scarichi S2 e S3, come riportato nel verbale della conferenza di servizi svolta in data 14/07/2021, si prescrive, in deroga a quanto riportato alla tabella C9 del PMC rev.07 approvato con il presente atto, quanto di seguito riportato:
 - h.1. Relativamente allo scarico S2, il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli con frequenza trimestrale e secondo il cronoprogramma comunicato entro il mese di gennaio per ogni annualità; qualora l'assenza dell'evento meteorico non dovesse consentire il campionamento, la Società dovrà provvedere ad inviare comunicazione in tal senso alla Provincia e all'ARPAS ed indicare quale sarà la successiva data di campionamento programmata per il trimestre in corso;
 - h.2. Relativamente allo scarico S3, il Gestore dovrà effettuare i campionamenti con cadenza trimestrale per tutto il primo anno. Dal secondo anno potrà richiedere alla Provincia il nulla osta per l'esecuzione dei campionamenti con frequenza semestrale; il nulla osta sarà rilasciato a seguito di parere positivo espresso da ARPAS in merito alla valutazione degli autocontrolli.
- i. Nelle aree dello stabilimento devono essere evitati imbrattamenti delle superfici che possano essere soggetti a dilavamento in seguito a precipitazioni.



- j. Nel caso di sversamenti accidentali di liquidi, l'area interessata deve immediatamente essere sottoposta a pulizia con materiali assorbenti idonei al tipo di materiale versato e, nel caso le misure precedenti si siano rivelate insufficienti ad impedire l'afflusso nelle caditoie, deve contestualmente essere attuata la chiusura dello scarico, al fine di impedire il convogliamento nella rete consortile del refluo contaminato e poterlo gestire come rifiuto liquido.
- k. Il Sistema di Gestione Ambientale di cui al successivo art. 9 dovrà prevedere apposite procedure gestionali da mettere in atto per evitare la contaminazione delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte dei piazzali. Tali procedure dovranno riguardare anche le aree esterne di manovra e sosta camion.
- I. Il Gestore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AlA relative al sistema raccolta acque e scarico.
- m. Per ogni scarico deve essere predisposto un idoneo punto di campionamento per il controllo analitico segnalato con opportuna cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni".

5. **GESTIONE RIFIUTI**

- a. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- b. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto all'art.178, comma 2 della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e precisamente: "I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori."
- c. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a ditte autorizzate per il recupero o, in subordine, per lo smaltimento.
- d. Il Gestore è tenuto a verificare che i soggetti a cui consegna i rifiuti (trasportatore/raccoglitore e gestore dell'impianto di destinazione) siano in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- e. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006. In particolare, come scelto dal Gestore, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.
- f. I rifiuti devono essere depositati esclusivamente nelle aree indicate nella tavola "Planimetria generale All 2b,2c,2d,2e".
- g. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- h. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei



rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

- i. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti devono essere chiusi e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione.
- j. Nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore.
- k. In particolare, i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi devono:
 - contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - essere provvisti di segnalatori di livello ed di opportuni dispositivi antitraboccamento dotati di allarme di alto livello;
 - possedere sistemi di captazione degli sfiati, che devono essere inviati ad appositi sistemi di abbattimento come riportato nella tabella 2 del presente allegato.
- I. Il deposito dei rifiuti deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi, caditoie a servizio della rete di raccolta delle acque meteoriche etc.).
- m. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio ad essi associato e della loro pericolosità; durante le operazioni gli addetti devono indossare idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato.

6. STOCCAGGIO DEI MANGIMI E MATERIE PRIME PER L'ALIMENTAZIONE

- a. La preparazione e distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005.
- b. Il Gestore, inoltre, deve:
 - stoccare i materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture;
 - effettuare la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e degli stessi da e per le aree di stoccaggio, in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
 - stoccare le materie prime per la produzione di mangimi e gli stessi in contenitori idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
 - proteggere dai danni accidentali i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi;
 - la detenzione e l'utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti.



7. SUOLO

- c. Lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo.
- d. I bacini di contenimento dovranno essere opportunamente dimensionati, controllati e mantenuti in perfetta funzionalità.
- e. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche delle materie stoccate, nonché le norme di comportamento per la loro manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- f. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello e di opportuni dispositivi antitraboccamento dotati di allarme di alto livello.
- g. Lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
- h. Nel caso di sversamento accidentale, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i materiali derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere raccolti tempestivamente e smaltiti come rifiuti.
- i. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

8. RISPARMIO ENERGETICO

- a. Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento di riesame dovrà trasmettere alla Provincia e all'ARPAS un Piano di efficientemente energetico finalizzato alla valutazione dei consumi energetici dell'installazione, l'individuazione di precisi obiettivi di miglioramento e la programmazione degli interventi necessari per il loro conseguimento. Il Piano dovrà essere aggiornato con frequenza triennale dopo l'effettuazione di un Audit Energetico.
 - dovrà effettuare con frequenza triennale un Audit Energetico secondo quanto previsto dal Piano di efficientamento energetico di cui al precedente punto.
 - i serbatoi di stoccaggio dei fluidi caldi, nonché le relative tubazioni di trasporto devono essere adeguatamente coibentati;
 - registrare periodicamente, secondo la frequenza previste dal PMC Rev 07, i dati relativi ai consumi energetici, termici ed elettrici;
 - nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati);



9. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

- a. **entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento di riesame,** il Gestore è tenuto ad adottare e trasmettere alla Provincia e all'ARPAS un Sistema di gestione ambientale (SGA), standardizzato (EMAS e ISO 14001) o aziendale elaborato con gli stessi principi
- b. Il Sistema di Gestione ambientale, che dovrà essere oggetto di continui aggiornamenti, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
 - impegno della direzione nella definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;
 - pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
 - attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:
 - struttura e responsabilità;
 - formazione, sensibilizzazione e competenza;
 - comunicazione;
 - coinvolgimento del personale;
 - documentazione;
 - controllo efficace dei processi;
 - programmi di manutenzione;
 - individuazione delle fasi critiche e delle relative procedure di gestione;
 - preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;
 - verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;
 - controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:
 - al monitoraggio e alla misurazione;
 - alle misure preventive e correttive;
 - alla tenuta dei registri;
 - a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
 - riesame del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
 - attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;

 - considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto;
 - applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione).

10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E PIANO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

a. Il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.07 –marzo 2021 ed il Piano delle Emissioni diffuse Rev 03-marzo 2021 costituiscono parti integranti e sostanziali del provvedimento di riesame dell'AIA che il Gestore è tenuto a rispettare.



b. Il Gestore è tenuto a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 4 "Obbligo di comunicazione" dell'allegato A al provvedimento di riesame dell'AlA, riguardante sia l'esecuzione e la trasmissione degli autocontrolli eseguiti secondo le modalità e le tempistiche indicate nei sopracitati Piani, sia la redazione e la trasmissione del rapporto ambientale.

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi)

Funzionario: OBINU PIERANGELA

Dirigente: \${documentRoot.determina.FIRMATARIO}